

COMUNE DI STELLA PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE N. 16

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria, 1[^] convocazione, seduta in presenza e a porte chiuse

OGGETTO: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN ATA S.P.A. – MODIFICA ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 S.M.I. APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 70 DEL 23/12/2019.

L'anno duemilaventi, addì 24 del mese di Luglio alle ore 19,30 nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i CONSIGLIERI COMUNALI all'appello risultano i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
LOMBARDI MARINA	SÌ	
RAMORINO ARMANDO	SÌ	
CAVICCHINI ROBERTO	SÌ	
CHELI SERGIO	SÌ	
CASALINI AMELIA	SÌ	
LO CRASTO ROBERTO	SÌ	
BERNARDINI VALENTINO	SÌ	
ROBALDO MASSIMO	SÌ	
FRECCERO FRANCO	SÌ	
BOLLA PAOLO	SÌ	
PICCONE VITTORIO	SÌ	
DONATI MAURIZIO	SÌ	
BIALE ANSELMO	SÌ	
	13	0

Assenti giustificati: nessuno

PARTECIPA—ALL'ADUNANZA, IN—VIA—TELEMATICA, IL SEGRETARIO—COMUNALE DOTT.SSA CERISOLA ISABELLA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE ATTO.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, LA SIG.RA LOMBARDI MARINA – SINDACO, ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRATICA ALL'OGGETTO INDICATA.

OGGETTO: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN ATA S.P.A. – MODIFICA ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 S.M.I. APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 70 DEL 23/12/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124 del 07/08/2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in Società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e, comunque, nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1-2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento:
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30/09/2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che con propria Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/03/2017, esecutiva, questo Comune ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 c. 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente con proprio provvedimento un'analisi

dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che con propria Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, esecutiva, questo Comune ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

DATO ATTO che il Comune di Stella risulta attualmente proprietario di n. 1176 azioni di A.T.A. SPA. pari a € 599,76 su un capitale sociale di € 120.000,00, per una percentuale del capitale sociale corrispondente allo 0,50%, come acquisite con rogito Repertorio n. 59143 – raccolta 33083 del 28/06/2013 nanti il Notaio Agostino Firpo, in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06/05/2013;

CONSIDERATO che con il citato atto n. 70/2019 il Consiglio Comunale ha rilevato in merito al mantenimento o meno della partecipazione in ATA SPA quanto segue: "Come illustrato nella Relazione redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016, pur essendo in presenza di una società in concordato preventivo (ATA S.p.A.), non viene attivata alcuna razionalizzazione in quanto la stessa non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo";

CONSIDERATO che la società svolge in house per il Comune di Stella, per il Comune di Savona e per altri Comuni della provincia, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuto solidi urbani, ragione per la quale, l'esercizio di un servizio pubblico di interesse generale, la partecipazione era stata acquisita e mantenuta;

CONSIDERATO tuttavia che la Società ATA SPA, in concordato preventivo, ha reso noto, con lettera del 11/02/2020 e protocollata dall'Ente al n. 1443 pari data (che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – allegato "A"), che <u>alla scadenza contrattuale del 31/12/2020</u>, non potrà proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti dello scrivente Comune e degli altri Comuni soci;

VISTA la nota del Liquidatore Giudiziale di ATA S.p.A. Dott. Stefano F.Gotta del 17/02/2020, protocollata dall'Ente in data 20/02/2020 al n. 1788, mediante la quale lo stesso informa che, con istanza del Giudice Delegato in data 05/12/2019, è stato autorizzato ad avviare le operazioni di costituzione della NewCo e di affidamento, mediante gara a doppio oggetto, del servizio di Igiene Urbana per il solo Comune di Savona e, nel contempo, segnala la necessità per gli altri Comuni soci di attivarsi per giungere ad un nuovo affidamento del proprio servizio di Igiene Urbana in quanto il Piano Concordatario prevede dei limiti temporali rispetto alla possibilità che ATA eroghi prestazioni in favore dei Comuni servizi alle attuali condizioni economiche (che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – Allegato "B");

RITENUTO quindi di dover dismettere la partecipazione azionaria medesima, con effetto dal 01/01/2021, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 24, c. 5, del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, c. 2, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato in data 22/07/2020 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) n. 9 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sub All. "C";

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, c. 2, del T.U.E.L. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;

Con voti 9 espressi per alzata di mano (n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, su n. 13 votanti e n. 13 presenti al momento della votazione, di cui n. 4 astenuti),

DELIBERA

- di prendere atto che la Società ATA SPA, in concordato preventivo, ha reso noto, con lettera del 11/02/2020 e protocollata dall'Ente al n. 1443 pari data (che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – allegato "A"), che <u>alla scadenza contrattuale del 31/12/2020</u> non potrà proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti dello scrivente Comune e degli altri Comuni soci;
- 2. di dare atto che con propria nota del 17/02/2020 il Liquidatore Giudiziale di ATA S.p.A. Dott. Stefano F.Gotta del 17/02/2020, protocollata dall'Ente in data 20/02/2020 al n. 1788, mediante la quale lo stesso informa che, con istanza del Giudice Delegato in data 05/12/2019, è stato autorizzato ad avviare le operazioni di costituzione della NewCo e di affidamento, mediante gara a doppio oggetto, del servizio di Igiene Urbana per il solo Comune di Savona e, nel contempo, segnala la necessità per gli altri Comuni soci di attivarsi per giungere ad un nuovo affidamento del proprio servizio di Igiene Urbana in quanto il Piano Concordatario prevede dei limiti temporali rispetto alla possibilità che ATA eroghi prestazioni in favore dei Comuni servizi alle attuali condizioni economiche, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale Allegato "B";
- 3. di dismettere la partecipazione del Comune di Stella nella società ATA SPA e precisamente di esercitare il diritto di recesso dalla società in oggetto chiedendo contestualmente la liquidazione in denaro del valore delle azioni di ATA SPA (con sede legale in Savona, via Caravaggio n. 13, CF 01164640094) ancora di proprietà di questo Ente in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, c. 2, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile, con effetto dal 01/01/2021;
- 4. di aggiornare, conseguentemente, l'atto di revisione periodica delle società partecipate, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70/2019;
- 5. di dare atto che è acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato in data 22/07/2020 ai sensi art. 239, c. 1, lett. b) n. 9 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sub All. "C";
- 6. di trasmettere la presente deliberazione ad ATA SPA;
- 7. di comunicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Successivamente, con voti 9 espressi per alzata di mano (n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, su n. 13 votanti e n. 13 presenti al momento della votazione, di cui n. 4 astenuti),

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..



ATA S.p.a. Via Caravaggio, 13 – 17100 Savona Cod. Fisc. / Partita IVA: 01164640094
Tel. 019.23.02.546 – 019.23.02.547 - Fax 019.23.02.549 - info@ataspa.it - www.ataspa.it - PEC protocollo.ataspa@pec.it

Ill.mo Presidente

Provincia di Savona

Ill.mi Sindaci

Comune di Arnasco

Comune di Bardineto

Comune di Borghetto Santo Spirito

Comune di Borgio Verezzi

Comune di Calizzano

Comune di Castelbianco

Comune di Castelvecchio di Roccabarbena

Comune di Cisano sul Neva

Comune di Erli

Comune di Giustenice

Comune di Mallare

Comune di Murialdo

Comune di Nasino

Comune di Sassello

Comune di Stella Comune di Urbe

Comune di Zuccarello

P.c. Comune di Savona

P.c. Collegio Sindacale e Revisore Legale

P.c. Commissario Giudiziale Dott. Paolo Provaggi

P.c. Liquidatore Giudiziale Dott. Stefano Gotta

Oggetto: Cessazione servizi di Igiene Urbana al 31/12/2020.

Ill.mo Presidente della Provincia di Savona,

Ill.mi Sindaci,

La presente per significare che ATA S.p.A., come previsto nel Piano Concordatario, proseguirà la gestione del servizio di igiene urbana, presso i Comuni che gli hanno affidato tale servizio, <u>sino e non oltre</u> alla data di scadenza contrattuale <u>del 31/12/2020</u>.

Il Piano Concordatario prevede, infatti, l'attuazione di un'operazione di aggregazione, che sarà realizzata, secondo le indicazioni del Piano e del Liquidatore Giudiziale all'uopo nominato dal Tribunale di Savona, entro il 31.12.2020, attraverso la costituzione di una nuova società (Newco) cui verrà conferito il ramo di azienda IU e che vedrà quale ultimo atto l'organizzazione di una gara con bando a doppio oggetto concernente la cessione del 49% del capitale sociale di Newco e l'affidamento dell'esercizio del servizio IU del solo Comune di Savona a primario operatore specializzato nella gestione dei rifiuti.







ATA S.p.a. Via Caravaggio, 13 – 17100 Savona Cod. Fisc. / Partita IVA: 01164640094
Tel. 019.23.02.546 – 019.23.02.547 - Fax 019.23.02.549 - info@ataspa.it - www.ataspa.it - PEC protocollo.ataspa@pec.it


La Società, quindi, a far data dal 01/01/2021 non potrà in nessun modo proseguire alcun affidamento di servizio di Igiene Urbana nei confronti dei vostri Comuni, non avendo più in tale data a disposizione né una struttura operativa né le capacità tecniche ed autorizzative, non disponendo più di mezzi e personale, per lo svolgimento dell'attività.

Si invitano quindi le Amministrazioni in indirizzo a porre in essere al più presto tutte le iniziative necessarie ad individuare, in tempo utile, un nuovo soggetto affidatario del servizio IU, al fine di garantire ai propri cittadini la continuità del servizio stesso.

Tale comunicazione viene inviata con largo anticipo, rispetto agli effetti dell'operazione di aggregazione sopra indicata, ed a tale proposito la scrivente Società non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali interruzioni di un pubblico sevizio nei confronti dei vostri cittadini, dopo la data di scadenza contrattuale degli affidamenti e comunque non oltre il termine del 31.12.2020.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico di ATA S.p.A.











Commercialista e Revisore Legale dei Conti Consulente Tecnico del Giudice Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari

Piazza della Vittoria 12/9 * Genova, GE 16121 Telefono: 010/581.778-581.497 * Fax: 010/583.141

Piazzetta Umberto Giordano 4 * Milano, MI 20122 Telefono: 02/76.02.06.75 * Fax: 02/77.09.92.06

Posta elettronica: stefano.gotta@cgn.legalmail.it

stefanoigotta@gmail.com

P. IVA 03730930108 - C.F. GTT SFN 59S22 A182Q

Spett.le

Comune di Vado Ligure

via pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it

Spett.le

Comune di Stella

via pec: info@comunestella.legalmail.it

Spett.le

Comune di Plodio

via pec: comune.plodio.sv@pec.it

Spett.le

Comune di Mallare

via pec: comune.mallare.sv@legalmail.it

Spett.le

Comune di Sassello

via pec: comunesassello@legalmail.it

Spett.le

Comune di Urbe

via pec: protocollo.urbe@legalmail.it

GENOVA MILANO OF 1

Commercialista e Revisore Legale dei Conti <u>Consulente Tecnico del Giudice</u> Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari

Spett.le

Comune di Borgio Verezzi

via pec: protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it

Spett.le

Comune di Giustenice

via pec: info@pec.comune.giustenice.sv.it

Spett.le

Comune di Borghetto Santo Spirito

via pec: comuneborghettoss@postecert.it

Spett.le

Comune di Bardinetto

via pec: milenagerini@legalmail.it

Spett.le

Comune di Calizzano

via pec: calizzano@legalmail.it

Spett.le

Comune di Murialdo

via pec: postmaster@pec.comunemurialdo.it

Spett.le

Comune di Arnasco

via pec: comunearnasco@pec.it

Spett.le

Comune di Castelbianco

via pec: comune.castelbianco@pec.cstliguria.it

Spett.le

Comune di Cisano sul Neva

via pec: comune.cisanosulneva@actaliscertymail.it

NOVA MILANOVE



Elenco Comuni:				
Cairo Montenotte				
Casanova Lerrone				
Castelvecchio di Rocca Barbena				
Noli				
Spotorno				
Stella				
Vezzi Portio				
Bogliasco				
Campo Ligure				
Ceranesi				
Crocefieschi				
Davagna				
Genova				
Lorsica				
Lumarzo				
Mignanego				
Moconesi				
Moneglia				
Montoggio				
Portofino				
Propata				
Rapallo				
Recco				
Rondanina				
Rossiglione				
Serra Riccò				
Torriglia				
Ameglia				
Beverino				
Borghetto di Vara				
Carrodano				
Castelnuovo Magra				
 La Spezia				

Lerici

Maissana

Monterosso al Mare

Riomaggiore

Rocchetta di Vara

Sarzana

Commercialista e Revisore Legale dei Conti <u>Consulente Tecnico del Giudice</u> Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari

Spett.le

Comune di Nasino

via pec: protocollo@pec.comune.nasino.sv.it

Spett.le

Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena

via pec: castelvecchiorb@pec.uno.it

Spett.le

Comune di Erli

via pec: comune.erli@pec.it

Spett.le

Comune di Diano Marina

via pec: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

Spett.le

Comune di Diano Castello

via pec: dianocastello@legalmail.it

Spett.le

Comune di Diano Arentino

via pec: comunedianoarentino@legalmail.it

Spett.le

Comune di Diano San Pietro

via pec: comune.dianosanpietro@pec.it

e p.c.

Ill.mo Presidente di A.T.A.

Ill.mo Amministratore Delegato di A.T.A.

Ill.mo Commissario Giudiziale

dott. prof. Gjampaolo Provaggi

mezzo pec



Commercialista e Revisore Legale dei Conti <u>Consulente Tecnico del Giudice</u> Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari

Genova, 17 febbraio 2020

OGGETTO: Avvio delle operazioni di costituzione della NewCo e di affidamento, mediante gara a doppio oggetto, del servizio di I.U per il solo Comune di Savona.

Viste e richiamate le precedenti comunicazioni inoltrate ai Comuni in indirizzo ed, in particolare, quanto rappresentato da ultimo con pec del 3.10.2019, sono ad informare le SS.VV. che, con istanza approvata dal Giudice Delegato in data 5.12.2019, lo scrivente è stato autorizzato ad avviare le attività in oggetto per il solo Comune di Savona, coerentemente con la prima ed iniziale previsione del Piano Concordatario.

Ferma restando sul punto la competenza degli organi di ATA, nonché del Commissario Giudiziale, si coglie l'occasione per segnalare la necessità che i Comuni in indirizzo si attivino per giungere ad un nuovo affidamento del proprio servizio di igiene urbana in quanto il Piano Concordatario prevede dei limiti temporali rispetto alla possibilità che ATA eroghi prestazioni in favore dei Comuni serviti alle attuali condizioni economiche.

Con i migliori saluti

Il Liquidatore Giudiziale di ATA S.p.A.

Dott. Stefand F. Gotta



Oggetto: Parere in merito dismissione partecipazione azionaria in ATA SPA – modifica alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d. lgs. 19.8.2016 n. 175 s.m.i. approvata con deliberazione di c.c. n.70 del 23.12.2019.

Il sottoscritto dott. Matteo Pennino, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Stella (SV), nominato con delibera del C.C. n. 21 del 27.09.2018

IL REVISORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e la documentazione alla stessa allegata;

VISTI

- D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ART. 42
- D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100

DATO ATTO

che Comune di Stella risulta attualmente proprietario di n. 1176 azioni di A.T.A. S.p.a. pari a euro 599,76 su un capitale sociale di euro 120.000,00, per una percentuale del capitale sociale corrispondente allo 0,50%, come acquisite con rogito Repertorio n. 59143 - raccolta 33083 del 28 giugno 2013 nanti il Notaio Agostino Firpo, in attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 6 maggio 2013;

CONSIDERATO

- che con atto n. 70/2019 il Consiglio Comunale ha rilevato in merito al mantenimento o meno della partecipazione in ATA SPA quanto segue: "Come illustrato nella Relazione redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016, pur essendo in presenza di una società in concordato preventivo (ATA S.p.A.), non viene attivata alcuna razionalizzazione in quanto la stessa non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo";
- che la società ATA SPA svolge in house per il Comune di Stella, per il Comune di Savona e per altri Comuni della provincia, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuto solidi urbani, ragione per la quale, l'esercizio di un servizio pubblico di interesse generale, la partecipazione era stata acquisita e mantenuta;





che tuttavia che la Società ATA spa, in concordato preventivo, ha reso noto, con lettera del 11.02.2020 e protocollata dall'Ente al n. 1443 pari data (che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – allegato A), che alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2020, non potrà proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti dello scrivente Comune e degli altri Comuni soci;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 24.07.2020.relativamente alla dismissione della partecipazione del Comune di Stella nella società ATA S.p.a. e precisamente di esercitare il diritto recesso dalla società in oggetto chiedendo contestualmente la liquidazione indenaro del valore delle azioni di A.T.A. s.p.a. (con sede legale in Savona, via Caravaggio n. 13, cod.fiscale 01164640094) ancora di proprietà di questo Ente in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile, con effetto dal 01.01.2021

Cairo Montenotte, 23 luglio 2020

Dott. Matteo Pennino



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE (F.TO MARINA LOMBARDI)

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.TO DOTT.SSA CERISOLA ISABELLA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 913

Io sottoscritto Messo Comunale, CERTIFICO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO di questo Comune il giorno 29 LUG 2020 e vi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

ON PARCE

IL MESSO COMUNALE

F.TO

Silvia Frizzi

Stella, lì

29 1 UG 2020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Stella, lì

29 LUG 2020

VISTO:

H. SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CERISOLA ISABELLA